



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 agosto 2012 (29.08)
(OR. en)**

13209/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0229 (NLE)**

PECHE 310

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	27 agosto 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 468 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 468 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.8.2012
COM(2012) 468 final

2012/0229 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica
di Kiribati, dall'altro**

RELAZIONE

In base al pertinente mandato conferitole dal Consiglio¹, la Commissione, a nome dell'Unione europea, ha condotto negoziati con la Repubblica di Kiribati per rinnovare il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati. In seguito ai suddetti negoziati, il 3 giugno 2012 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di tre anni a decorrere dal 16 settembre 2012.

La presente procedura concernente la decisione del Consiglio relativa alla conclusione del nuovo protocollo è avviata contemporaneamente alle procedure concernenti rispettivamente la decisione del Consiglio relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria del protocollo e il regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri nell'ambito del suddetto protocollo.

Nel definire la sua posizione negoziale la Commissione si è basata, tra l'altro, sui risultati di una valutazione ex-post del precedente protocollo realizzata nel maggio 2012 da esperti indipendenti.

Il nuovo protocollo è conforme agli obiettivi dell'accordo di partenariato nel settore della pesca volti a rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati e a promuovere un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella ZEE di Kiribati, nell'interesse di entrambe le Parti.

Le Parti hanno convenuto di cooperare all'attuazione della politica settoriale di Kiribati in materia di pesca e a questo fine proseguono il dialogo politico relativo alla pertinente programmazione.

Il nuovo protocollo prevede una contropartita finanziaria complessiva di 1 325 000 EUR all'anno per l'intero periodo. Tale importo comprende: a) 975 000 EUR all'anno per l'accesso alla ZEE di Kiribati; b) 350 000 EUR all'anno corrispondenti alla dotazione supplementare versata dall'Unione per sostenere la politica della pesca di Kiribati.

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio, previa approvazione del Parlamento, adotti la presente decisione sulla conclusione del suddetto protocollo.

¹ Adottato in occasione della 3155a riunione del Consiglio (Agricoltura e pesca) di martedì 20 marzo 2012 (elenco dei punti "A" del documento [7707/12](#)).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 893/2007 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro³.
- (2) Il protocollo vigente, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dal suddetto accordo di partenariato, scade il 15 settembre 2012.
- (3) L'Unione europea ha negoziato con la Repubblica di Kiribati un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria.
- (4) In seguito a tali negoziati, il 3 giugno 2012 è stato siglato il nuovo protocollo.
- (5) Il nuovo protocollo è stato firmato in conformità della decisione n. .../2012/UE del ...⁴, fatta salva la sua conclusione in una data successiva; esso deve essere applicato in via provvisoria a decorrere dal 16 settembre 2012.
- (6) È opportuno approvare il nuovo protocollo a nome dell'Unione europea,

² GU C ... del ..., pag. ...

³ GU L 205 del 7.8.2007, pag. 1.

⁴ GU C [...] del [...], pag.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (in appresso: "il protocollo").

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 16 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea⁵, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. A norma dell'articolo 6 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca (in appresso: "l'accordo"), Kiribati concede autorizzazioni di pesca⁶ annuali alle navi tonniere dell'Unione europea, entro i limiti fissati dalle misure di conservazione e gestione della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e in particolare dalla CMM 2008-01.
2. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 16 settembre 2012, le possibilità di pesca concesse all'interno della ZEE di Kiribati a norma dell'articolo 5 dell'accordo ammontano a 15 000 tonnellate di specie altamente migratorie, quali elencate all'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, per 4 (quattro) pescherecci con reti a circuizione e 6 (sei) pescherecci con palangari.
3. A decorrere dal secondo anno di applicazione del presente protocollo e fatti salvi l'articolo 9, lettera d), dell'accordo e l'articolo 5 del protocollo, il numero delle autorizzazioni di pesca per pescherecci con reti a circuizione concesse in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente protocollo potrà essere aumentato, su richiesta dell'Unione, se le risorse esistenti lo consentono e conformemente alle misure di conservazione e di gestione della WCPFC.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria - Modalità di pagamento

1. La somma degli importi di cui al paragrafo 2 del presente articolo è pagata annualmente dall'Unione durante il periodo di applicazione del presente protocollo.
2. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo per il periodo specificato all'articolo 1, paragrafo 2, del presente protocollo comprende:
 - a) un importo annuo di 975 000 euro per l'accesso alla ZEE di Kiribati, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 15 000 tonnellate annue;
 - b) un importo specifico di 350 000 EUR per il sostegno e l'attuazione di iniziative adottate nel contesto della politica settoriale della pesca di Kiribati.

⁵ La Comunità europea è divenuta Unione europea il 1° dicembre 2009.

⁶ Ai fini del presente protocollo e del suo allegato, per "autorizzazione di pesca" si intende "licenza di pesca".

3. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente protocollo e degli articoli 14 e 15 dell'accordo.
4. Entrambe le Parti garantiscono un accurato monitoraggio delle catture dell'Unione nella ZEE di Kiribati. Qualora il quantitativo totale di catture annue effettuate da navi dell'Unione europea nella ZEE di Kiribati superi le 15 000 tonnellate, la contropartita finanziaria annua di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, è aumentata di 250 EUR/t per le prime 2 500 tonnellate supplementari e di 300 EUR/t per ogni ulteriore tonnellata che superi queste 2 500 tonnellate supplementari. Questi costi aggiuntivi sono a carico dell'Unione a concorrenza di 65 EUR per tonnellata supplementare, mentre la parte residua è a carico degli armatori.
5. Il pagamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), viene effettuato non oltre il 30 giugno successivo all'entrata in vigore del presente protocollo per il primo anno e non oltre il 30 giugno per gli anni successivi.
6. La destinazione della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è di competenza esclusiva delle autorità di Kiribati.
7. La quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, lettera b), del presente protocollo è versata sul conto n. 4 del governo di Kiribati presso la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa ("Fisheries Development Fund" - Fondo per lo sviluppo della pesca), aperto a favore del governo di Kiribati dal Ministero delle finanze. La quota rimanente della contropartita finanziaria è versata sul conto n. 1 del governo di Kiribati presso la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa, aperto a favore del governo di Kiribati dal Ministero delle finanze.

Articolo 3

Promozione di una pesca responsabile nella ZEE di Kiribati

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è gestita dalle autorità di Kiribati in funzione degli obiettivi concordati dalle Parti.
2. Subito dopo l'entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, le autorità di Kiribati presentano alla commissione mista un programma annuale e pluriennale dettagliato. La commissione mista approva il programma, che include i seguenti requisiti:
 - a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), per le iniziative da svolgere ogni anno;
 - b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione nel tempo di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Kiribati nell'ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;
 - c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe le parti nell'ambito della commissione mista. Le modifiche urgenti del programma settoriale pluriennale richieste dalle autorità di Kiribati con riguardo alla promozione di una pesca sostenibile possono essere apportate al di fuori della commissione mista tramite una comunicazione all'Unione europea.
4. Kiribati destina ogni anno, se opportuno, un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale stanziamento supplementare deve essere notificato all'Unione europea. Kiribati notifica all'Unione europea il nuovo stanziamento entro il 1° marzo di ogni anno.
5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, l'Unione europea può chiedere tramite la commissione mista una revisione della contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo al fine di adeguare a tali risultati l'ammontare effettivo delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del programma.
6. Alla commissione mista compete la responsabilità di sorvegliare l'attuazione del programma di sostegno settoriale pluriennale. Se necessario, le Parti proseguono tale sorveglianza nell'ambito della commissione mista anche dopo la scadenza del presente protocollo, fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).
7. Il pagamento della contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non può tuttavia essere effettuato una volta trascorso un periodo di dieci mesi dalla scadenza del presente protocollo.

Articolo 4 *Cooperazione scientifica per una pesca responsabile*

1. Entrambe le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Kiribati, basata sui principi del Codice di condotta della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione europea e Kiribati garantiscono l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE di Kiribati.
3. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello sub-regionale in materia di pesca responsabile, in particolare nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente.
4. Conformemente all'articolo 4 dell'accordo, all'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, in sede di commissione mista le Parti adottano, nei confronti delle attività delle navi dell'Unione europea titolari di licenza e autorizzate a praticare attività di pesca in virtù del presente protocollo, le misure eventualmente necessarie per garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE di Kiribati.

Articolo 5
Modifica di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 del presente protocollo possono essere modificate di comune accordo quando le raccomandazioni della WCPFC confermano che tale modifica garantirebbe la gestione sostenibile delle risorse di Kiribati. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo viene adeguata proporzionalmente, *pro rata temporis*.
2. Qualora le possibilità di pesca vengano ridotte in seguito all'imposizione di un nuovo divieto in una parte rilevante della ZEE di Kiribati, la contropartita finanziaria prevista dal presente protocollo può essere adeguata proporzionalmente, *pro rata temporis*, previa consultazione tra le Parti in sede di commissione mista.

Articolo 6
Nuove possibilità di pesca

1. Se l'Unione europea è interessata ad accedere a nuove possibilità di pesca non contemplate all'articolo 1 del presente protocollo deve rivolgere una richiesta in tal senso a Kiribati. Tale accesso a nuove possibilità di pesca può essere reso disponibile e può essere oggetto di un altro accordo.
2. A tal fine, su richiesta di una delle Parti, esse si consultano e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni ed altri parametri pertinenti per condurre attività di pesca sperimentale nelle acque di Kiribati.
3. Le Parti esercitano le attività di pesca sperimentale in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di Kiribati e di comune accordo. Le autorizzazioni relative alla pesca sperimentale possono essere concesse per un periodo massimo di tre (3) mesi.
4. Se le Parti concludono che le attività di pesca sperimentale hanno prodotto buoni risultati e che sono state identificate nuove specie commerciali, nel rispetto della tutela degli ecosistemi e della conservazione delle risorse biologiche marine, possono essere concesse nuove possibilità di pesca per queste specie alle navi dell'Unione europea, previa consultazione tra le Parti.

Articolo 7
Condizioni per l'esercizio della pesca – clausola di esclusiva

1. I pescherecci dell'Unione europea possono svolgere attività di pesca nella ZEE di Kiribati soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalle autorità di Kiribati a norma del presente protocollo.
2. Le autorità di Kiribati possono rilasciare alle navi dell'Unione europea autorizzazioni alla pesca per categorie di pesca non contemplate dal presente protocollo nonché per la pesca sperimentale. La concessione di tali autorizzazioni è tuttavia soggetta alle disposizioni legislative e regolamentari di Kiribati e a comune accordo.

Articolo 8

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente protocollo può essere riveduta o sospesa se circostanze anomale, diverse dai fenomeni naturali, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di Kiribati, previa consultazione tra le Parti entro un periodo di due mesi dalla richiesta di una di esse e a condizione che l'Unione europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione
2. L'Unione europea può sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo quando la commissione mista riconosce che:
 - a) i risultati ottenuti in seguito a una valutazione effettuata dalla commissione mista non risultano conformi alla programmazione; oppure
 - b) Kiribati viene meno all'impegno di utilizzare tale contropartita specifica.
3. Ai fini della sospensione del pagamento, l'Unione europea è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno due mesi prima della data in cui è previsto che la sospensione prenda effetto.
4. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende una volta che sia stato posto rimedio alla situazione con opportune misure correttive e previa consultazione e accordo delle Parti che confermi che la situazione consente con ogni evidenza la ripresa delle normali attività di pesca.

Articolo 9

Sospensione e ripristino dell'autorizzazione di pesca

1. Kiribati si riserva il diritto di sospendere le autorizzazioni di pesca previste all'articolo 1, paragrafo 2, del presente protocollo quando:
 - a) una nave specifica commetta un'infrazione grave, quale definita dalle disposizioni legislative e regolamentari di Kiribati; oppure
 - b) l'armatore non abbia ottemperato a un'ordinanza del tribunale emessa in relazione a un'infrazione commessa da una determinata nave. Dopo che l'ordinanza del tribunale sia stata ottemperata, l'autorizzazione di pesca per la nave viene ripristinata per il periodo residuo.

Articolo 10

Sospensione dell'applicazione del protocollo

1. Nel caso in cui le consultazioni si concludano senza giungere a una composizione amichevole, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti se:

- a) l'Unione europea omette di effettuare i versamenti previsti all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo per ragioni diverse da quelle previste all'articolo 8 del presente protocollo; oppure
 - b) tra le Parti sorge una controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo; oppure
 - c) una delle Parti viola le disposizioni del presente protocollo; oppure
 - d) una delle Parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall'articolo 9 dell'accordo di Cotonou.
2. L'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una Parte se la controversia tra le Parti è considerata grave e le consultazioni condotte tra le Parti non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.
3. La sospensione dell'applicazione del presente protocollo è subordinata alla notifica della propria intenzione effettuata per iscritto dalla parte interessata, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data prevista di entrata in vigore della sospensione.
4. In caso di sospensione dell'applicazione, le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il presente protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 11

Disposizioni legislative e regolamentari nazionali

1. Le attività dei pescherecci dell'Unione europea operanti nella ZEE di Kiribati nell'ambito del presente protocollo sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti applicabili a Kiribati, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.
2. Le eventuali modifiche o le nuove norme di legge nel settore della pesca si applicano all'Unione europea a decorrere dal 60° giorno successivo alla data del ricevimento della notifica di Kiribati da parte dell'Unione.

Articolo 12

Clausola di riesame

1. Trascorso un periodo di due anni di applicazione del presente protocollo, la contropartita degli armatori viene rivista e ogni eventuale modifica è soggetta all'accordo di entrambe le Parti. Il terzo anno di applicazione del presente protocollo è considerato un periodo di transizione preliminare alla futura introduzione della nuova misura di gestione e di conservazione prevista dalle autorità di Kiribati.

Articolo 13

Durata

1. Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di tre anni a decorrere dal 16 settembre 2012, salvo denuncia in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo.

Articolo 14

Denuncia

1. Il presente protocollo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione europea o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
2. In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data alla quale la denuncia prende effetto. L'invio della notifica di cui sopra comporta l'avvio di consultazioni tra le Parti.
3. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 2 del presente protocollo per l'anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*.

Articolo 15

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 16 settembre 2012.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente protocollo e i relativi allegati entrano in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

ALLEGATO
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI
KIRIBATI DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA
Attività di pesca delle navi dell'Unione europea a Kiribati

CAPO I
GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA (LICENZE)

Sezione 1
Registrazione

1. Le navi dell'Unione che intendono esercitare attività di pesca nella ZEE di Kiribati devono chiedere un numero di registrazione alle autorità competenti di Kiribati.
2. La domanda di registrazione va compilata sull'apposito formulario rilasciato dalle autorità competenti di Kiribati, secondo il modello riportato nell'appendice I.
3. La registrazione è subordinata alla presentazione di una fotografia (di formato 15 cm per 20 cm) della nave richiedente e al pagamento di una tassa di registrazione di 2 300 EUR per imbarcazione, al netto di eventuali detrazioni, da versare sul conto n. 1 del governo di Kiribati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

Sezione 2
Autorizzazioni di pesca

1. Solo le navi ammissibili possono ottenere un'autorizzazione di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) di Kiribati.
2. Affinché una nave sia ammissibile, l'armatore e il comandante devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a Kiribati nell'ambito dell'accordo. La nave deve essere regolarmente iscritta nel registro regionale delle navi da pesca della FFA e nel registro delle navi da pesca della WCPFC.

Tutte le navi dell'Unione europea che chiedono un'autorizzazione di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente a Kiribati. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome, l'indirizzo e i numeri di contatto di tale rappresentante.

La Commissione europea presenta al Ministero della pesca di Kiribati, con copia alla delegazione dell'Unione europea competente per Kiribati (in appresso: "la delegazione") una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù del presente protocollo.

Le domande sono presentate al Ministero della pesca di Kiribati su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice II.

3. Le autorità di Kiribati adottano tutte le disposizioni necessarie affinché i dati ricevuti nell'ambito della domanda di autorizzazione di pesca siano trattati in modo riservato.

Tali dati vengono utilizzati esclusivamente nel quadro dell'applicazione del presente protocollo.

4. Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:
- a) il pagamento o la prova del pagamento del canone per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca;
 - b) una copia del certificato di stazza, autenticato dallo Stato membro di bandiera, in cui sia indicata la stazza della nave in TSL o TL;
 - c) qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.
 - d) un certificato di iscrizione al registro regionale della FFA e al registro delle navi da pesca della WCPFC;
 - e) una copia del certificato di assicurazione in lingua inglese, valido per l'intera durata dell'autorizzazione di pesca;
 - f) un contributo annuo di 2 300 EUR per nave a favore del programma di osservazione.

5. Il pagamento dei canoni, ad eccezione del contributo per il programma di osservazione, è effettuato, al netto di eventuali detrazioni, sul conto n. 1 del governo di Kiribati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali, gli oneri per prestazioni di servizi e i diritti per i trasbordi.

Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate agli armatori in formato sia elettronico che cartaceo con copia elettronica alla Commissione europea e alla delegazione entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutti i documenti di cui al paragrafo 4 da parte del Ministero della pesca di Kiribati. Una volta ricevuta la versione su carta, questa sostituisce la copia elettronica.

6. L'autorizzazione di pesca è rilasciata a nome di una nave specifica e non è trasferibile.
7. Su richiesta dell'Unione europea e in caso di dimostrata forza maggiore, l'autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione per il periodo residuo di durata della prima autorizzazione a nome di un'altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. Nel determinare il totale delle catture dell'Unione europea, al fine di stabilire gli eventuali pagamenti supplementari a carico dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del protocollo, si terrà conto delle catture complessivamente praticate dalle due navi.

L'armatore della nave da sostituire consegna l'autorizzazione di pesca da annullare alle autorità competenti di Kiribati tramite la delegazione.

La nuova autorizzazione di pesca prende effetto il giorno del suo rilascio da parte del Ministero della pesca di Kiribati e resta valida per il periodo residuo della durata della prima autorizzazione di pesca. La delegazione viene informata in merito alla nuova autorizzazione di pesca.

8. L'autorizzazione di pesca deve essere conservata a bordo in qualsiasi momento ed esposta in modo ben visibile nella timoneria, fatto salvo quanto previsto al capo V, sezione 3, paragrafo 1, del presente allegato. Per un periodo di tempo ragionevole dopo il rilascio dell'autorizzazione di pesca (non superiore a 45 giorni) e in attesa del ricevimento, da parte della nave, dell'autorizzazione di pesca originale, un documento ricevuto per via elettronica o un altro documento approvato dalle autorità di Kiribati costituisce un documento valido e una prova sufficiente, ai fini della sorveglianza, del controllo e dell'applicazione dell'accordo. Una volta ricevuta la versione cartacea, questa sostituisce il documento trasmesso per via elettronica.
9. Le Parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di autorizzazioni di pesca basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le Parti si accordano per promuovere la rapida sostituzione dell'autorizzazione di pesca cartacea con un equivalente elettronico, quale l'elenco delle navi autorizzate a pescare nella ZEE di Kiribati, come specificato al paragrafo 1 della presente sezione.

Sezione 3

Condizioni per l'autorizzazione di pesca - canoni e anticipi

1. Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e possono essere rinnovate annualmente. Il rinnovo delle autorizzazioni di pesca è subordinato alle possibilità di pesca disponibili stabilite dal protocollo.
2. Il canone relativo all'autorizzazione di pesca è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella ZEE di Kiribati.
3. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento da parte degli armatori, sul conto n. 1 del governo di Kiribati di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo, dei seguenti importi forfettari:
 - a) 131 250 EUR per tonniera con reti a circuizione e
 - b) 15 000 EUR per peschereccio con palangari di superficie.
4. All'importo indicato al paragrafo 3 deve essere aggiunta una contropartita speciale per l'autorizzazione di pesca, pari a 300 000 EUR per tonniera con reti a circuizione, che gli armatori devono versare sul conto n. 1 del governo di Kiribati a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.
5. Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno per i quantitativi catturati nell'anno civile precedente, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate dagli armatori. I dati devono essere convalidati dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture dell'Unione europea, quali l'Institut de

Recherche pour le Développement (IRD), l'Institut Español de Oceanografía (IEO) o l'Instituto Portugues de Investigaçao Maritima (IPIMAR).

6. Il computo dei canoni elaborato dalla Commissione europea è trasmesso al Ministero della pesca di Kiribati per verifica e approvazione.

Le autorità di Kiribati possono contestare il computo dei canoni entro 30 giorni dalla presentazione e, in caso di disaccordo, possono chiedere una riunione speciale della commissione mista, secondo quanto previsto all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.

In assenza di obiezioni entro 30 giorni dalla presentazione, il computo dei canoni si considera accettato dalle autorità di Kiribati.

7. Il computo definitivo dei canoni è notificato immediatamente al Ministero della pesca di Kiribati, alla delegazione e agli armatori.

Entro quarantacinque (45) giorni dalla notifica del computo finale convalidato gli armatori provvedono a effettuare eventuali pagamenti supplementari alle autorità competenti di Kiribati, al netto di eventuali detrazioni, sul conto n. 1 del governo di Kiribati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

8. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al paragrafo 3 della presente sezione, il saldo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

9. Qualora le possibilità di pesca vengano ridotte a causa di una nuova chiusura di una parte rilevante della ZEE di Kiribati, il canone a carico dell'armatore può essere adeguato proporzionalmente e *pro rata temporis* previa consultazione tra le Parti in sede di commissione mista.

CAPO II

ZONE E ATTIVITÀ DI PESCA

Sezione 1

Zone di pesca

1. Le navi di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE di Kiribati, ad eccezione delle zone designate come protette o precluse alla pesca che figurano nella carta 83005-FLC e conformemente alle disposizioni normative e regolamentari di Kiribati.
2. Kiribati comunica alla Commissione europea le eventuali modifiche delle suddette zone protette o precluse alla pesca non appena esse vengano adottate.
3. L'esercizio della pesca è comunque vietato entro una distanza di 12 miglia nautiche dalla linea di base ed entro un raggio di 1 miglio nautico da eventuali dispositivi ancorati di concentrazione del pesce, la cui posizione geografica sia comunicata mediante coordinate geografiche da qualsiasi cittadino o ente. In particolare è fatto divieto alle navi con reti a circuizione di pescare entro 60 miglia nautiche dalle linee

di base delle isole di Tarawa, Kanton e Kiritimati e dalle scogliere sommerse raffigurate nelle carte nautiche di cui al paragrafo 1.

Sezione 2

Attività di pesca

1. È autorizzata unicamente la pesca delle specie di cui all'articolo 1 del protocollo da parte di navi con reti a circuizione e con palangari. Eventuali catture accidentali di specie diverse da quelle definite all'articolo 1 del protocollo devono essere notificate alle autorità di Kiribati conformemente al capo III del presente allegato.
2. Le attività di pesca delle navi dell'Unione europea vengono esercitate in conformità a quanto prescritto dalle misure di conservazione e gestione della WCPFC.
3. Nella ZEE di Kiribati sono vietate la pesca a strascico e la pesca dei coralli.
4. L'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione europea non deve interferire con le attività di pesca locali e tradizionali; tartarughe, mammiferi marini, uccelli marini e pesci di scogliera vanno liberati in modo da garantire a tali catture miste le massime possibilità di sopravvivenza.
5. Nell'esercizio delle loro attività, le navi dell'Unione europea e i rispettivi comandanti e operatori procurano di non ostacolare le operazioni di pesca di altre imbarcazioni e di non interferire con gli attrezzi da pesca di altri pescherecci.

CAPO III

MONITORAGGIO

Sezione 1

Modalità di registrazione delle catture

1. I comandanti delle navi registrano nel loro giornale di bordo le informazioni elencate nelle appendici IIIA e IIIB. La trasmissione elettronica dei dati sulle catture e dei dati del giornale di bordo si applica alle navi di lunghezza superiore a 24 metri a partire dal 1° gennaio 2010 e gradualmente alle navi di lunghezza superiore a 12 metri a partire dal 2012. Le Parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di informazioni sulla pesca basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le Parti si accordano per promuovere la rapida sostituzione dei formulari su carta (giornale di bordo) con il formato elettronico.
2. Se in un giorno determinato una nave non ha effettuato alcuna cala o se ha effettuato una cala senza praticare catture, tale informazione deve essere registrata nel formulario del giornale di bordo dal comandante della nave. Per i giorni in cui non vengono effettuate operazioni di pesca occorre registrare nel giornale di bordo, entro la mezzanotte locale del giorno in questione, che non sono state praticate operazioni.
3. L'ora e la data delle entrate e delle uscite dalla ZEE di Kiribati viene registrata nel giornale di bordo immediatamente dopo tali entrate e uscite dalla ZEE di Kiribati.

4. Per le catture accidentali di specie diverse da quelle definite all'articolo 1 del protocollo, le navi dell'Unione europea dichiarano le specie catturate e la taglia e i quantitativi di ciascuna specie, in peso o in numero, compilando le corrispondenti rubriche del giornale di bordo sia per le catture detenute a bordo che per quelle riversate in mare.
5. Il giornale di bordo viene compilato quotidianamente in modo leggibile e firmato dal comandante della nave non oltre le ore 23.59 di ogni giorno.

Sezione 2

Regime di dichiarazione delle catture

1. Ai fini del presente allegato, la durata di una bordata di pesca di una nave dell'Unione europea è definita come segue:
 - a) il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalla ZEE di Kiribati, oppure
 - b) il periodo compreso tra un'entrata nella ZEE di Kiribati e un trasbordo, oppure
 - c) il periodo compreso tra un'entrata nella ZEE di Kiribati e uno sbarco in un porto designato di Kiribati.
2. Tutte le navi dell'Unione europea autorizzate a pescare nella ZEE di Kiribati nell'ambito dell'accordo sono tenute a notificare le rispettive catture al Ministero della pesca di Kiribati nel giornale di bordo secondo le modalità in appresso specificate:
 - a) tutti i giornali di bordo firmati vengono inviati attraverso il centro di controllo della pesca degli Stati membri di bandiera al centro di controllo della pesca di Kiribati e alla Commissione europea per via elettronica o con altri mezzi, entro 5 giorni dopo ogni operazione di sbarco o di trasbordo;
 - b) il comandante della nave invia settimanalmente la relazione sulle catture contenente le informazioni di cui all'appendice IV, parte 3, al Ministero della pesca di Kiribati e alla Commissione europea, per via elettronica o con altri mezzi; le posizioni settimanali e le relazioni sulle catture vengono detenute a bordo fino alla conclusione delle operazioni di sbarco o di trasbordo.
3. Entrata e uscita dalla zona
 - a) Le navi dell'Unione europea notificano al Ministero della pesca di Kiribati, con un preavviso minimo di 24 ore, la loro intenzione di entrare nella ZEE di Kiribati e, subito dopo l'uscita, la loro partenza dalla medesima. Non appena entrate nella ZEE di Kiribati, le navi ne informano il Ministero della pesca di Kiribati via fax o posta elettronica (servendosi del modello riportato nell'appendice IV) oppure via radio.
 - b) Nel notificare l'uscita, le navi comunicano altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo servendosi del modello riportato nell'appendice IV. Tali comunicazioni vengono effettuate via fax, mediante posta elettronica o via radio.

4. Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza averne informato il Ministero della pesca di Kiribati è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca.
5. Il numero di fax, il telefono e l'indirizzo di posta elettronica delle autorità di Kiribati sono comunicati al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca.
6. Le navi dell'Unione europea tengono a disposizione immediata i giornali di bordo e le dichiarazioni di cattura giornaliere affinché possano essere esaminate dai funzionari addetti al controllo o da altri soggetti e organismi chiaramente identificati da un documento d'identità riconosciuto che confermi che l'ispettore è autorizzato dalle autorità di Kiribati a svolgere procedure di imbarco e di ispezione.

Sezione 3

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)

1. Le navi dell'Unione europea sono tenute a conformarsi al sistema di controllo dei pescherecci via satellite (*Vessel Monitoring System* - VMS) della FFA attualmente applicabile nella ZEE di Kiribati quando operano in tale zona. Su ogni nave dell'Unione europea deve essere installata un'unità mobile di trasmissione (*Monitoring Transmission Unit* - MTU) approvata dalla FFA; tale dispositivo deve essere sottoposto a regolare manutenzione e mantenuto pienamente operativo in ogni momento.
2. La nave e l'operatore si impegnano a non manomettere, rimuovere o far rimuovere tale dispositivo dopo la sua installazione, salvo nel caso in cui siano necessari lavori di manutenzione o di riparazione. L'operatore e la nave si fanno carico dell'acquisto, della manutenzione e dei costi operativi del sistema MTU e collaborano pienamente con le autorità di Kiribati nell'utilizzo di tale sistema (per i particolari si veda l'appendice V).
3. Quanto disposto al paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto delle parti di considerare sistemi VMS alternativi compatibili con il VMS della WCPFC.
4. Tutti i dati trasmessi al CCP di Kiribati possono essere utilizzati esclusivamente a fini di controllo nella ZEE di Kiribati. I dati VMS non possono essere inoltrati, venduti, offerti o trasmessi sotto qualsiasi forma a terzi a fini di controllo o ad ogni altro fine al di fuori della ZEE di Kiribati.
5. Il paragrafo precedente non si applica nel contesto degli obblighi previsti dalla WCPFC con riguardo alle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza in alto mare nella zona della convenzione WCPFC.

Sezione 4

Sbarco

1. Le navi dell'Unione europea che intendono sbarcare catture nei porti di Kiribati effettuano tale operazione nei porti designati di Kiribati. Un elenco di tali porti designati figura all'appendice VI.
2. Gli armatori di tali navi comunicano le informazioni di seguito indicate al Ministero della pesca di Kiribati e al centro di controllo della pesca dello Stato membro di

bandiera con almeno 48 ore di anticipo, servendosi del modello riportato nell'appendice IV, parte 4. Se gli sbarchi sono effettuati in un porto esterno alla ZEE di Kiribati, la comunicazione viene effettuata, alle stesse condizioni indicate precedentemente, allo Stato del porto dove avverrà lo sbarco e al centro di controllo dello Stato membro di bandiera.

3. I comandanti delle navi dell'Unione europea impegnate in operazioni di sbarco in un porto di Kiribati consentono ai funzionari autorizzati di Kiribati di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione, al comandante della nave è rilasciato un attestato.

Sezione 5 Trasbordo

1. Le navi dell'Unione europea che intendono trasbordare catture nelle acque di Kiribati effettuano tale operazione nei porti designati di Kiribati. Un elenco di tali porti designati figura all'appendice VI.
2. Gli armatori di tali navi comunicano al Ministero della pesca di Kiribati, con almeno 48 ore di anticipo, le informazioni di seguito indicate.
3. Il trasbordo è considerato la conclusione di una bordata. Le navi devono pertanto trasmettere al Ministero della pesca di Kiribati le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l'attività di pesca oppure uscire dalla ZEE di Kiribati.
4. In nessun caso le navi dell'Unione europea operanti nella ZEE di Kiribati effettuano trasbordi in mare delle catture da esse operate.
5. Nella ZEE di Kiribati è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non contemplata dai precedenti paragrafi. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti a Kiribati.
6. I comandanti delle navi dell'Unione europea impegnate in operazioni di trasbordo in un porto di Kiribati consentono agli ispettori di Kiribati di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione, al comandante della nave è rilasciato un attestato.

CAPO IV OSSERVATORI

1. All'atto della presentazione di una domanda di autorizzazione di pesca ogni nave dell'Unione europea interessata è tenuta al pagamento di un contributo specificamente destinato al programma di osservazione, secondo quanto specificato al capo I, sezione 2, punto 4, lettera f); tale contributo è versato sul conto n. 4 del governo di Kiribati.
2. Le navi dell'Unione europea autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE di Kiribati nell'ambito dell'accordo imbarcano a bordo osservatori alle condizioni di seguito precisate.

A. Per i pescherecci con reti a circuizione:

Per tutta la durata delle operazioni nella ZEE di Kiribati, i pescherecci con reti a circuizione dell'Unione europea ospitano a bordo un osservatore del programma di osservazione della pesca di Kiribati, autorizzato nel quadro del programma di osservazione regionale della WCPFC, o un osservatore autorizzato dal programma di osservazione regionale della WCPFC o un osservatore della IATTC autorizzato tramite il memorandum di intesa concordato tra la WCPFC e la IATTC sulla reciproca approvazione di osservatori riconosciuti. Gli armatori interessati, o i loro rappresentanti, comunicano quanto prima al Ministero della pesca di Kiribati il nome dell'osservatore e il programma nell'ambito del quale viene autorizzato.

B. Per i pescherecci con palangari:

- a) il Ministero della pesca di Kiribati determina ogni anno il campo di applicazione del programma di osservazione a bordo in funzione del numero di navi autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE di Kiribati e dello stato delle risorse che tali navi intendono pescare. Esso stabilisce di conseguenza il numero o la percentuale delle navi che sono tenute ad imbarcare un osservatore a bordo. Tale numero o percentuale si basa sul programma di osservazione regionale della WCPFC e la copertura di osservazione deve rispettare quella prevista da tale programma nella ZEE di Kiribati.
 - b) Il Ministero della pesca di Kiribati redige un elenco delle navi designate per prendere a bordo un osservatore e un elenco degli osservatori autorizzati per l'imbarco secondo quanto definito al punto 2, lettera A. Tali elenchi vengono regolarmente aggiornati. Gli elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento in cui sono redatti e, successivamente, ogni tre mesi con gli eventuali aggiornamenti.
 - c) L'armatore interessato, o il suo rappresentante, prende le disposizioni necessarie per conformarsi ai requisiti previsti da Kiribati a norma delle lettere a) e b) e notifica al Ministero della pesca di Kiribati, al più tardi quindici (15) giorni prima della data prevista per l'imbarco, l'intenzione di prendere a bordo della sua nave un osservatore autorizzato, il cui nome verrà comunicato non appena possibile.
 - d) La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dal Ministero della pesca di Kiribati, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni. Essa è comunicata dal Ministero della pesca di Kiribati agli armatori o ai loro rappresentanti all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per l'imbarco.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, lettera A, del presente capo, gli armatori interessati comunicano, 10 giorni prima della data prevista per l'imbarco (data di inizio della bordata), in quali porti di Kiribati e in quali date intendono imbarcare gli osservatori.
 4. In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore di Kiribati lascia la ZEE di Kiribati, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.

5. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle sei (6) ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
6. Agli osservatori è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Essi assolvono i compiti di seguito elencati:
 - a) osservano le attività di pesca delle navi;
 - b) verificano la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
 - c) procedono al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
 - d) prendono nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
 - e) verificano i dati relativi alle catture effettuate nella ZEE di Kiribati riportati nel giornale di bordo;
 - f) verificano le percentuali di catture accessorie ed effettuano una stima del volume di rigetti delle specie di pesci, crostacei, cefalopodi e mammiferi marini commercializzabili;
 - g) comunicano settimanalmente, via radio o con altri mezzi, i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.
7. Il comandante consente agli osservatori autorizzati di salire a bordo delle navi autorizzate operanti nella ZEE di Kiribati e adotta tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni:
 - a) il comandante consente l'accesso a bordo dell'osservatore autorizzato ai fini dello svolgimento di mansioni scientifiche, di controllo e di altro tipo e ne agevola l'operato;
 - b) il comandante si adopera affinché l'osservatore autorizzato abbia pieno accesso e possa utilizzare gli impianti e le attrezzature presenti a bordo che ritiene necessari per espletare le proprie funzioni;
 - c) l'osservatore ha accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per conservare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce;
 - d) l'osservatore può prelevare un numero ragionevole di campioni e ha pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura e la documentazione, a fini di controllo e di riproduzione e
 - e) all'osservatore è consentito di raccogliere qualsiasi altra informazione riguardante l'attività di pesca nella ZEE di Kiribati.
8. Durante la sua permanenza a bordo, l'osservatore
 - a) prende le disposizioni necessarie affinché la sua presenza non interferisca con il normale funzionamento della nave e

- b) rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
9. Durante la sua permanenza a bordo l'osservatore gode dei seguenti diritti:
- a) pieno accesso e utilizzo di tutti gli impianti e le attrezzature, nel rispetto di tutte le norme di procedura e funzionamento delle attrezzature della nave, che l'osservatore ritenga necessari per l'espletamento delle proprie funzioni, compreso il pieno accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per conservare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce;
 - b) libertà di svolgere le proprie mansioni senza subire aggressioni, impedimenti, resistenze, rallentamenti, intimidazioni o interferenze nell'espletamento dei propri compiti.
10. Relazione dell'osservatore:
- a) al termine del periodo di osservazione, indipendentemente dal fatto che la bordata si sia o meno conclusa secondo la definizione di cui al capo III, sezione 2, paragrafo 1, del presente allegato, una volta che l'osservatore sia sbarcato e abbia riferito la sua relazione all'organismo da cui dipende, quest'ultimo redige una relazione finale che descrive tutte le attività di pesca, incluse le inadempienze, e la trasmette all'armatore e/o ai suoi rappresentanti, con copia alla delegazione, per consentire al comandante del peschereccio interessato di formulare eventuali osservazioni;
 - b) in deroga al disposto della parte 10, lettera a), subito dopo lo sbarco dell'osservatore, l'organismo da cui quest'ultimo dipende mette a disposizione del comandante del peschereccio o dell'armatore una relazione preliminare contenente una sintesi delle attività di pesca, incluse le inadempienze, affinché possano esprimere le proprie osservazioni;
 - c) l'organismo da cui dipende l'osservatore provvede in seguito a trasmettere la relazione finale di quest'ultimo alla Commissione europea, all'autorità competente dello Stato di bandiera e all'armatore o ai suoi rappresentanti. Tale trasmissione deve avvenire al massimo entro 30 giorni lavorativi dallo sbarco dell'osservatore.
11. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali.
12. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità di Kiribati quando la nave opera nella ZEE di Kiribati.

CAPO V

CONTROLLO ED ESECUZIONE

Sezione 1

Identificazione della nave

1. Ai fini della sicurezza della pesca e della sicurezza marittima, ogni nave è contrassegnata e identificata in conformità delle specifiche standard dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) relative alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci.
2. La lettera (le lettere) del porto o del distretto in cui la nave è immatricolata nonché il numero (i numeri) d'immatricolazione sono dipinti o indicati su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati. Il nome della nave e il porto di immatricolazione sono dipinti anche sulla prua e sulla poppa della nave.
3. Kiribati e l'Unione europea possono imporre, se necessario, che l'indicativo di chiamata internazionale (IRCS), il numero dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) o le lettere e i numeri di immatricolazione esterni vengano dipinti sopra la timoneria, in modo da essere chiaramente visibili dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati:
 - a) i colori contrastanti sono bianco e nero e
 - b) i numeri e le lettere di immatricolazione dipinti o indicati sullo scafo della nave non devono poter essere rimossi, cancellati, alterati, resi illeggibili, coperti o occultati.
4. Le imbarcazioni il cui nome e indicativo di chiamata non siano visibili conformemente a quanto prescritto possono essere scortate verso un porto di Kiribati per ulteriori indagini.
5. Al fine di agevolare le comunicazioni con le autorità di Kiribati preposte alla gestione e alla sorveglianza delle attività di pesca e all'applicazione della pertinente normativa, un operatore della nave è costantemente sintonizzato sulla frequenza internazionale di chiamata e di soccorso di 2182 kHz (HF) e/o sulla frequenza internazionale di sicurezza e di chiamata di 156,8 MHz (canale 16, VHF-FM).
6. Un operatore della nave provvede affinché a bordo venga conservata e sia sempre accessibile una copia recente e aggiornata del Codice internazionale dei segnali marittimi (INTERCO).

Sezione 2

Comunicazione con le navi pattuglia di Kiribati

1. La comunicazione tra le navi autorizzate e le navi pattuglia del governo è effettuata mediante i seguenti codici internazionali di segnalazione:

Codice internazionale di segnalazione — Significato:

L Fermatevi immediatamente

SQ3 Fermatevi o rallentate, intendiamo salire a bordo della vostra nave

QN Portatevi a tribordo della nostra nave

QN1 Portatevi a babordo della nostra nave

TD2 Siete un peschereccio?

C Sì

N No

QR Non riusciamo ad accostare alla vostra nave

QP Ci accingiamo ad accostare alla vostra nave

2. Kiribati fornisce alla Commissione europea un elenco di tutte le navi pattuglia da utilizzare ai fini del controllo della pesca. Tale elenco comprende tutti i dettagli relativi alle navi, cioè: nome, bandiera, tipo, foto, segni di identificazione esterni, IRCS e capacità di comunicazione.
3. Le navi pattuglia recano segni chiari e identificabili che indicano il loro utilizzo o servizio per conto dello Stato.

Sezione 3

Elenco dei pescherecci

La Commissione europea tiene un elenco aggiornato delle navi alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca nell'ambito del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità di Kiribati preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

Sezione 4

Disposizioni legislative e regolamentari nazionali

La nave e i suoi operatori si conformano pienamente al presente allegato e alle disposizioni legislative e regolamentari di Kiribati nonché ai trattati e alle convenzioni internazionali e agli accordi di gestione della pesca di cui Kiribati e l'Unione europea sono parte contraente. La mancata o incompleta osservanza del presente allegato e delle disposizioni legislative e regolamentari di Kiribati può dar luogo all'applicazione di cospicue ammende e di altre sanzioni civili e penali.

Sezione 5
Procedure di controllo

1. I comandanti di navi dell'Unione europea impegnate in attività di pesca nella ZEE di Kiribati autorizzano e facilitano in qualsiasi momento, nella ZEE di Kiribati, l'imbarco e l'espletamento delle mansioni di qualsiasi funzionario autorizzato di Kiribati responsabile dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.
2. Al fine di rendere più sicure le procedure di ispezione, l'accesso a bordo deve essere effettuato mediante preavviso inviato alla nave, specificando l'identità della piattaforma di ispezione e il nome dell'ispettore.
3. I funzionari autorizzati devono avere pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura e qualsiasi dispositivo elettronico utilizzato per la registrazione o la memorizzazione dei dati; il comandante della nave consente a tali funzionari autorizzati di effettuare annotazioni sui permessi rilasciati dalle autorità di Kiribati o su altri documenti richiesti nell'ambito dell'accordo.
4. Il comandante si conforma senza indugio a tutte le disposizioni ragionevoli impartite dai funzionari autorizzati, dei quali agevola l'imbarco in condizioni di sicurezza; egli agevola altresì l'ispezione della nave, degli attrezzi e delle apparecchiature, dei registri, dei pesci e dei prodotti della pesca.
5. Il comandante della nave e l'equipaggio non aggrediscono, ostacolano, respingono o ritardano gli ispettori autorizzati, non si oppongono al loro imbarco, non li minacciano e non interferiscono con essi nell'esecuzione dei loro compiti.
6. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
7. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo, Kiribati si riserva il diritto di sospendere l'autorizzazione di pesca della nave che ha commesso l'infrazione fino al completo espletamento delle formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente di Kiribati. La Commissione europea ne è informata.
8. Al termine di ogni ispezione, al comandante della nave è rilasciato un attestato.
9. Kiribati provvede affinché il personale che effettua direttamente le ispezioni delle navi da pesca che rientrano nel presente accordo disponga delle capacità necessarie per condurre un'ispezione di pesca e abbia una adeguata conoscenza dell'attività di pesca in questione. Durante l'ispezione a bordo delle navi da pesca che rientrano nel presente accordo, i funzionari della pesca autorizzati di Kiribati provvedono affinché l'equipaggio, la nave e il suo carico vengano trattati nel pieno rispetto delle disposizioni internazionali previste dalle procedure di accesso a bordo e ispezione della WCPFC.

Sezione 6
Procedura di fermo

1. Fermo dei pescherecci

- a) Il Ministero della pesca di Kiribati informa la delegazione, entro un termine di 24 ore, di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave dell'Unione europea nella ZEE di Kiribati.
- b) Alla delegazione è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.

CAPO VI

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

- 1. Le navi dell'Unione europea riconoscono la necessità di preservare il delicato equilibrio ambientale (marino) delle lagune e degli atolli di Kiribati; esse non riversano in mare sostanze che possano danneggiare o deteriorare la qualità delle risorse marine. L'Unione europea garantisce l'osservanza delle disposizioni della legge sulla tutela dell'ambiente di Kiribati (*Kiribati Environment Act*).
- 2. Quando, nel corso di una bordata di pesca nella ZEE di Kiribati, vengono effettuate operazioni di approvvigionamento o di trasferimento di qualsiasi prodotto incluso nel Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose delle Nazioni Unite (IMDG), le navi dell'Unione europea comunicano tali operazioni alle autorità di Kiribati.

CAPO VII

EQUIPAGGIO

- 1. Ogni nave dell'Unione europea operante nell'ambito dell'accordo si impegna a impiegare almeno tre marinai di Kiribati tra i membri del proprio equipaggio. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai locali.
- 2. Gli armatori versano 600 EUR al mese per equipaggio a titolo di compensazione se non in grado di assumere marinai di Kiribati a bordo delle proprie navi provviste di licenza quali definite al paragrafo 1. Il pagamento è effettuato annualmente dagli armatori sul conto n. 4 del governo di Kiribati.
- 3. Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato dal Ministero della pesca di Kiribati.
- 4. L'armatore o un suo rappresentante comunica al direttore esecutivo i nomi dei marinai di Kiribati imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell'equipaggio.
- 5. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione europea. Ciò riguarda in particolare la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione.
- 6. I contratti di lavoro dei marinai di Kiribati, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con il Ministero della pesca di Kiribati. Tali contratti

garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

7. Il salario dei marinai di Kiribati è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle autorizzazioni di pesca, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il Ministero della pesca di Kiribati. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai di Kiribati non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi di Kiribati e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.
8. I marinai reclutati dalle navi dell'Unione europea devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

CAPO VIII

RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE

1. L'operatore garantisce che le proprie navi siano idonee alla navigazione e dotate di adeguati dispositivi di sicurezza e attrezzi di salvataggio per ciascun passeggero e membro dell'equipaggio.
2. Ai fini della tutela di Kiribati e dei suoi cittadini e residenti, l'operatore contrae per le proprie navi una polizza assicurativa adeguata e completa presso una compagnia di assicurazione riconosciuta a livello internazionale e approvata dalle autorità di Kiribati per la ZEE di Kiribati, comprese le zone all'interno delle lagune e gli atolli, il mare territoriale, le scogliere sommerse, in conformità del certificato di assicurazione di cui al capo I, sezione 2, paragrafo 4, lettera e), del presente allegato.
3. Nel caso in cui una nave dell'Unione europea sia coinvolta in un incidente marittimo o in un incidente nelle acque di Kiribati che comporti danni di qualsivoglia natura all'ambiente, a persone o cose, la nave e l'operatore ne informano senza indugio le autorità di Kiribati. Se la nave dell'Unione europea è responsabile dei danni sopra menzionati, la nave e l'operatore sono tenuti a pagare le relative spese.

APPENDICI

I. MODULO DI DOMANDA D'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PESCHERECCI DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI

II. MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

III A. GIORNALE DI BORDO REGIONALE SPC/FFA PER LA PESCA CON RETI A CIRCUZIONE

III B. GIORNALE DI BORDO REGIONALE SPC/FFA PER LA PESCA CON PALANGARI

IV. DATI DA COMUNICARE

V. PROTOCOLLO VMS

VI. ELENCO DEI PORTI DESIGNATI

VII. COORDINATE GEOGRAFICHE DELLA ZONA DI PESCA DI KIRIBATI

VIII. COORDINATE DEL CENTRO DI CONTROLLO DELLA PESCA DI KIRIBATI

Modulo di domanda d'iscrizione nel registro dei pescherecci della Repubblica di Kiribati

Fisheries Licence & Enforcement Unit,

PO. Box 64, Bairiki,

Repubblica di Kiribati

Tel.:(686) 21099

Fax: (686) 21120

E-mail:flue@mfmrd.gov.ki

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

- Sottolineare il cognome.
- Per indirizzo si intende l'indirizzo postale completo.
- Apporre una X nella casella appropriata. Compilare a macchina o in stampatello chiaramente leggibile.
- Utilizzare unità del sistema metrico; qualora si utilizzino altri sistemi, specificare l'unità.
- Accludere alla domanda una foto a colori recente di circa 15 x 20 cm della fiancata della nave.
- Accludere una recente foto a colori formato tessera del capopesca.

Al Direttore per la pesca:

il sottoscritto chiede l'iscrizione della seguente nave nel registro nazionale della pesca.

Nome della nave _____ Data della domanda ____ / ____ /
(gg/mm/aa)

Qualora la nave sia già stata registrata in precedenza, specificare:

Nome precedente della nave _____ Segnale di chiamata precedente _____

Numero precedente di registrazione _____

Armatore:

Operatore:

Nome _____ Nome _____

Indirizzo _____ Indirizzo _____

Tel. _____ Tel. _____

Fax _____ Fax _____

Paese di registrazione _____

Numero del paese di registrazione _____

Indicativo internazionale di chiamata _____

Numero di telefono a bordo _____ Numero di telex a bordo _____

Porto di origine _____ Stato _____

Base/basi operativa/e:

Porto 1 _____ Paese 1 _____

Porto 2 _____ Paese 2 _____

Comandante:

Capopesca:

Nome _____ Nome _____

Data di nascita _____ / _____ / _____ Data di nascita _____ / _____ / _____

(gg/mm/aa)

(gg/mm/aa)

Numero di previdenza sociale _____ Numero di previdenza sociale _____

Nazionalità _____ Nazionalità _____

Domicilio _____ Domicilio _____

Tipo di imbarcazione:

Peschereccio con reti a circuizione (singolo)

Peschereccio per sciabica/palangari

Peschereccio con reti a circuizione (gruppo)

Peschereccio con lenza a canna

Peschereccio con reti a circuizione/da trasporto

Nave frigorifera con palangari

Imbarcazione ausiliaria

Nave rifornitrice di combustibile

Se di altro tipo, specificare _____

Numero usuale di membri dell'equipaggio _____

Stato (Stati) della zona autorizzata di pesca _____

Materiale dello scafo: Acciaio

Legno

Vetroresina

Alluminio

Se diverso, specificare _____

Anno di costruzione _____ Luogo di costruzione _____

Stazza lorda _____ Lunghezza fuori tutto _____

Potenza del motore o dei motori principali (specificare unità) _____

Capacità massima del serbatoio carburante _____ chilolitri/galloni

Capacità frigorifera giornaliera (eventualmente, più di una):

Metodo		Capacità Tonnellate/giorno	Temperatura (C)
Salamoia (NaCl)	Br	_____	_____
Salamoia (CaCl)	CB	_____	_____
Aria (getto)	BF	_____	_____
Aria (serpentine)	RC	_____	_____
Se diverso, indicare:	_____	_____	_____

Capacità di stivaggio (eventualmente, più di una):

Metodo		Capacità Metri cubi	Temperatura (C)
Ghiaccio	IC	_____	_____
Acqua di mare refrigerata	RW	_____	_____
Salamoia (NaCl)	BR	_____	_____
Salamoia (CaCl)	CB	_____	_____
Aria (serpentine)	RC	_____	_____

Completare, a seconda dei casi, i seguenti punti A, B o C

A. Per le navi con reti a circuizione:

Numero di immatricolazione elicottero _____ Modello elicottero _____

Lunghezza rete (metri) _____ Profondità rete (metri) _____

Forza di tiro del bozzello salparete _____ kg

Forza di traino del tamburo avvolgicavo _____ metri al minuto

Esiste un correntometro doppler? SÌ / NO (tracciare un cerchio attorno alla risposta)

Esiste un radar per gli uccelli? SÌ / NO (tracciare un cerchio attorno alla risposta)

Numero di pozzi:

Poppa _____

Capacità di stivaggio _____ St/t

Prora _____

Capacità di stivaggio _____ St/t

Imbarcazioni ausiliarie:

Lunghezza dell'imbarcazione _____ Metri/piedi Potenza motrice _____ HP/PS

Lancia 1 lunghezza _____ Metri/piedi Potenza motrice _____ HP/PS

Lancia 2 lunghezza _____ Metri/piedi Potenza motrice _____ HP/PS

Lancia 3 lunghezza _____ Metri/piedi Potenza motrice _____ HP/PS

B. Per le navi con palangari:

Numero massimo di nasse _____

Lunghezza trave principale in km

Numero massimo di ami _____

Materiale del trave principale _____

Esiste un calapalangari? SÌ / NO (tracciare un cerchio attorno alla risposta)

C. Per le imbarcazioni ausiliarie:

Attività (eventualmente, più di una)

Nave faro

Imbarcazione da ricognizione

Imbarcazione per l'ancoraggio

Aeromobili

Se di altro tipo, specificare _____

Peschereccio/pescherecci principali _____

Il sottoscritto dichiara che le informazioni che precedono sono complete e veritiere. È informato dell'obbligo di segnalare, entro 30 giorni, qualsiasi cambiamento intervenuto nelle suddette informazioni durante il periodo di registrazione, compresi i cambiamenti riguardanti il comandante e il capopesca. È inoltre a conoscenza del fatto che il mancato rispetto dei suddetti obblighi può ostare all'iscrizione dell'imbarcazione nel registro dei pescherecci.

Richiedente

Nome _____ Firma _____

ARMATORE

NOLEGGIATORE

AGENTE AUTORIZZATO

Indirizzo

Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

FORMULARIO DI DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

1. Nuova domanda o rinnovo:
2. Nome della nave e bandiera:
3. Periodo di validità: dal al
4. Nome dell'armatore:
5. Indirizzo dell'armatore:
6. Nome e indirizzo del noleggiatore (se diverso dall'armatore):
7. Nome e indirizzo del rappresentante ufficiale a Kiribati:
8. Nome del comandante della nave:
9. Tipo di nave:
10. Numero di registrazione:
11. Identificazione esterna della nave:
12. Porto e paese di registrazione:
13. Lunghezza e larghezza fuori tutto della nave:
14. Stazza lorda e netta:
15. Marca e potenza del motore principale:
16. Capacità di congelamento (t/g):
17. Capacità di stivaggio (m³):
18. Indicativo di chiamata e frequenza:
19. Altri impianti di comunicazione (telex, fax):
20. Richiedenti della licenza di pesca:
21. Numero di membri dell'equipaggio (ripartiti per nazionalità):
22. Numero dell'autorizzazione di pesca (in caso di rinnovo, allegarla):

Il sottoscritto,, certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte e si impegna a conformarvisi.

.....
.....

(Timbro e firma dell'armatore)

(Data)

DATI DA COMUNICARE

RAPPORTI DA TRASMETTERE AL DIRETTORE PER LA PESCA

Tel: (686) 21099 Fax: (686) 21120 E-mail: flue@mfmrd.gov.ki

1 Rapporto di entrata nella zona

24 ore prima dell'entrata nella zona di pesca:

- a) Codice del rapporto (ZENT)
- b) Numero di registrazione o di licenza
- c) Indicativo di chiamata
- d) Data di entrata (GG-MM-AA)
- e) Ora di entrata (GMT)
- f) Punto di entrata
- g) Totale catture a bordo, ripartite per peso e specie:

TONNETTO STRIATO (SJ)____.(t)

TONNO ALBACORA (YF)____.(t)

ALTRI (OT)____.(t)

Es. ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2. Rapporto di uscita dalla zona

Subito dopo l'uscita dalla zona di pesca:

- a) Codice del rapporto (ZDEP)
- b) Numero di registrazione o di licenza
- c) Indicativo di chiamata
- d) Data di uscita
- e) Ora di uscita (GMT)
- f) Punto di uscita
- g) Catture a bordo, suddivise per peso e specie:
 - TONNETTO STRIATO (SJ)____.(t)
 - TONNO ALBACORA (YF)____.(t)
 - ALTRI (OT)____.(t)
- h) Totale catture nella zona, ripartite per peso e specie (come per le catture a bordo)

- i) Totale giorni di pesca (l'effettivo numero di giorni in cui sono state effettuate cale nella zona)

Es. ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3. Rapporto settimanale di posizione e di cattura durante la permanenza nella zona

Durante la permanenza nella zona di pesca, ogni martedì dopo il rapporto di entrata o dopo l'ultimo rapporto settimanale:

- a) Codice del rapporto (WPCR)
- b) Numero di registrazione o di licenza
- c) Indicativo di chiamata
- d) Data del rapporto WPCR (GG:MM:AA)
- e) Posizione al momento del rapporto
- f) Catture effettuate dall'ultimo rapporto:
 - TONNETTO STRIATO (SJ)____.(t)
 - TONNO ALBACORA (YF)____.(t)
 - ALTRI (OT)____.(t)
- g) Giorni di pesca dall'ultimo rapporto

Es. WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4. Entrata in porto, anche per motivi di trasbordo, approvvigionamento, sbarco di membri dell'equipaggio o emergenze

Almeno 48 ore prima dell'entrata in porto della nave:

- a) Codice del rapporto (PENT)
- b) Numero di registrazione o di licenza
- c) Indicativo di chiamata
- d) Data del rapporto (GG:MM:AA)
- e) Posizione al momento del rapporto
- f) Nome del porto
- g) Ora prevista di arrivo (LST) GGMM:oomm
- h) Catture a bordo, suddivise per peso e specie:
 - TONNETTO STRIATO (SJ)____.(t)
 - TONNO ALBACORA (YF)____.(t)
 - ALTRI (OT)____.(t)

i) Motivo dell'entrata in porto

Es. PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO

/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5. Uscita dal porto

Subito dopo l'uscita dal porto:

a) Codice del rapporto (PDEP)

b) Numero di registrazione o di licenza

c) Indicativo di chiamata

d) Data del rapporto (GMT) GG-MM-AA

e) Nome del porto

f) Data e ora della partenza (LST) GG-MM:oomm

g) Catture a bordo, suddivise per peso e specie:

- TONNETTO STRIATO (SJ)____.(t)

- TONNO ALBACORA (YF)____.(t)

- ALTRI (OT)____.(t)

h) Prossima destinazione

Es. PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-

4/FISHING GROUND

6. Entrata in una zona preclusa alla pesca (vietata) o protetta e uscita dalla stessa

Almeno 12 ore prima dell'entrata nella zona preclusa alla pesca (vietata) o protetta e subito dopo l'uscita dalla stessa:

a) Tipo di rapporto (ENCA per l'entrata e DECA per l'uscita)

b) Numero di registrazione o di licenza

c) Indicativo di chiamata

d) Data dell'ENCA o DECA

e) Ora dell'ENCA o DECA (GMT) GG-MM-AA:oomm

f) Posizione al momento dell'ENCA o DECA (precisare al minuto)

g) Velocità e rotta

h) Motivo dell'ENCA

Es. ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E

/7:320/ENTER PORT

7. Comunicazione di rifornimento carburante

Almeno 24 ore prima del rifornimento di carburante da una nave rifornitrice provvista di licenza:

- a) Tipo di rapporto (FUEL)
- b) Numero di registrazione o di licenza
- c) Indicativo di chiamata
- d) Data del rapporto (GMT)
- e) Posizione al momento del rapporto (precisare al minuto)
- f) Quantitativo di carburante a bordo (chilolitri)
- g) Data prevista per il rifornimento
- h) Posizione prevista al momento del rifornimento
- i) Nome della nave rifornitrice

Es. FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90
/0131S;17030E/CHEMSION

8. Rapporto di attività di rifornimento

Immediatamente dopo l'approvvigionamento di carburante da una nave rifornitrice provvista di licenza:

- a) Tipo di rapporto (BUNK)
- b) Numero di registrazione o di licenza
- c) Indicativo di chiamata
- d) Data e ora di inizio dell'approvvigionamento (GMT) GG-MM-AA: oomm
- e) Posizione all'inizio dell'approvvigionamento
- f) Quantitativo di combustibile ricevuto (chilolitri)
- g) Ora di conclusione dell'approvvigionamento (GMT)
- h) Posizione al termine dell'approvvigionamento
- i) Nome della nave rifornitrice

Es. BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:
1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9. Rapporto di attività di trasbordo

Immediatamente dopo il trasbordo in un porto autorizzato di Kiribati verso una nave da trasporto provvista di licenza:

- a) Tipo di rapporto (TSHP)
- b) Numero di registrazione o di licenza
- c) Indicativo di chiamata
- d) Data di scarico (GG-MM-AA)
- e) Porto di scarico
- f) Catture trasbordate, suddivise per peso e specie:
 - TONNETTO STRIATO (SJ)____.(t)
 - TONNO ALBACORA (YF)____.(t)
 - ALTRI (OT)____.(t)
- g) Nome della nave frigorifera
- h) Destinazione delle catture

Es. TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPAN

STAR/PAGO PAGO:

10. Rapporto conclusivo

Entro 48 ore dal termine della bordata con lo scarico delle catture in altri porti di pesca (al di fuori di Kiribati), compreso il porto di base o il porto di origine:

- a) Tipo di rapporto (COMP)
- b) Nome della nave
- c) Numero della licenza
- d) Indicativo di chiamata
- e) Data di scarico (GG-MM-AA)
- f) Catture scaricate, suddivise per specie:
 - TONNETTO STRIATO (SJ)____.(t)
 - TONNO ALBACORA (YF)____.(t)
 - ALTRI (OT)____.(t)
- g) Nome del porto

Es. COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

Protocollo VMS

Disposizioni relative al controllo via satellite dei pescherecci dell'Unione europea operanti nella ZEE di Kiribati

1. Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti in virtù del presente accordo sono soggetti a sorveglianza satellitare quando pescano nella ZEE di Kiribati.

Ai fini del controllo via satellite, le autorità di Kiribati comunicano all'Unione europea le coordinate (latitudine e longitudine) della ZEE di Kiribati.

Le autorità di Kiribati trasmettono tali informazioni, espresse in gradi decimali (GG.GGG), su supporto informatico secondo il sistema geodesico WGS84.

2. Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo della pesca (CCP) conformemente a quanto stabilito ai punti da 5 a 7 della presente appendice. Tali informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i CCP.
3. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99%.
4. Ogniquale volta una nave operante in virtù dell'accordo e soggetta a sorveglianza satellitare in forza della legislazione dell'Unione europea entra nella ZEE di Kiribati, il CCP invia immediatamente i successivi rapporti di posizione (data, ora, identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità) al centro di controllo della pesca (CCP) di Kiribati, ad intervalli massimi di tre ore.

Il primo rapporto POS proveniente da una nave la cui presenza è stata rilevata all'interno della ZEE di Kiribati è identificato come un messaggio ENTRATA (ENT). Questi messaggi devono avere il formato indicato nella tabella 1.

I successivi rapporti POS provenienti da una nave durante la sua permanenza all'interno della ZEE di Kiribati sono identificati come messaggi di POSIZIONE (POS). Questi messaggi devono avere il formato indicato nella tabella 2.

Il primo rapporto POS proveniente da una nave la cui presenza è stata rilevata all'esterno della ZEE di Kiribati è identificato come un messaggio USCITA (EXI). Questi messaggi devono avere il formato indicato nella tabella 3.

5. I messaggi di cui al punto 4 della presente appendice sono trasmessi per via elettronica nel formato ivi stabilito o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo quasi reale e contengono gli elementi previsti nelle tabelle 1, 2 e 3.
6. In caso di problema tecnico o di avaria dell'unità di rilevamento mobile (*Mobile Tracking Unit* – *MTU*) installata a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile al CCP dello Stato di bandiera e al CCP di Kiribati le informazioni di cui al punto 4 della

presente appendice, manualmente o con altri mezzi. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni otto ore. Detto rapporto comprende i rapporti di posizione registrati ogni tre ore dal comandante della nave secondo le modalità di cui al punto 4 della presente appendice.

L'attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalla ZEE di Kiribati.

7. I CCP degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nella ZEE di Kiribati. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il CCP di Kiribati ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 6 della presente appendice.
8. Se il CCP di Kiribati constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.
9. I dati di controllo comunicati all'altra Parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità di Kiribati, della flotta comunitaria operante nell'ambito del presente accordo. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.
10. I componenti hardware e software della MTU devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare la MTU o interferire con essa.

I comandanti delle navi provvedono affinché:

- i dati trasmessi dalla MTU non siano modificati;
 - l'antenna o le antenne collegate al dispositivo MTU non siano ostruite in nessun modo;
 - l'alimentazione elettrica del dispositivo MTU non sia interrotta; e
 - il dispositivo MTU non venga spostato o asportato dalla nave.
11. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.
 12. Le Parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni, se necessario.

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS A KIRIBATI **RAPPORTO DI POSIZIONE**

Tabella 1. Messaggio di ENTRATA

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese
Numero di registrazione	RN	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	F	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora di registrazione	RT	F	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "ENT"
Nome della nave	NA	F	Nome della nave
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Nome del comandante	MA	O	Nome del comandante della nave
Numero di riferimento interno	IR	O	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione; posizione ± 99.999 (WGS-84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione; posizione ± 999.999 (WGS-84)
Velocità	SP	O	Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi
Rotta	CO	O	Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360°
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

Tabella 2. Messaggio/rapporto di POSIZIONE

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese
Numero di registrazione	RN	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	F	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora di registrazione	RT	F	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "POS" ⁷
Nome della nave	NA	F	Nome della nave
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Nome del comandante	MA	O	Nome del comandante della nave
Numero di riferimento interno	IR	O	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione; posizione ± 99.999 (WGS-84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione; posizione ± 999.999 (WGS-84)
Attività	AC	F ⁸	Dato relativo alla posizione; "ANC" indica un modo di comunicazione a frequenza ridotta
Velocità	SP	O	Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi
Rotta	CO	O	Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360°
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC

⁷ Per le comunicazioni effettuate dalle navi dotate di un impianto di localizzazione satellitare difettoso il tipo di messaggio è "MAN".

⁸ Applicabile unicamente se la nave trasmette messaggi POS con una frequenza ridotta.

			(AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

¹ Per le comunicazioni effettuate dalle navi dotate di un impianto di localizzazione satellitare difettoso il tipo di messaggio è “MAN”.

² Applicabile unicamente se la nave trasmette messaggi POS con una frequenza ridotta.

Tabella 3. Messaggio di USCITA

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese
Numero di registrazione	RN	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l’anno in causa
Data di registrazione	RD	F	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora di registrazione	RT	F	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, “EXT”
Nome della nave	NA	F	Nome della nave
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Nome del comandante	MA	O	Nome del comandante della nave
Numero di riferimento interno	IR	O	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

4) Formato per la trasmissione dei dati

In ogni messaggio la trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra (//) e i caratteri “SR” indicano l’inizio di un messaggio;

- una doppia barra (//) e un codice indicano l’inizio dell’informazione;
- una barra (/) separa il codice dal dato;
- coppie di dati sono separate da uno spazio;
- i caratteri “ER” e una doppia barra (//) indicano la fine della registrazione.
- Set di caratteri: ISO 8859.1

APPENDICE VI

Elenco dei porti designati

Porti designati:

- Tarawa**
- Kiritimati**

COORDINATE GEOGRAFICHE DELLA ZONA DI PESCA DI KIRIBATI

1. Le autorità di Kiribati comunicano all'Unione europea le coordinate geografiche della ZEE di Kiribati (carta 83005-FLC) entro il 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del protocollo.

COORDINATE DEL CENTRO DI CONTROLLO DELLA PESCA DI KIRIBATI

Nome del CCP: Fisheries Licensing and Enforcement Unit

Tel. VMS: 00686 21099

E-mail VMS: fleu@mfmrd.gov.ki

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (in appresso: "il protocollo").

1.2. Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB⁹

11. - Pesca e affari marittimi

11.03 - Pesca internazionale e diritto del mare

1.3. Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Nell'ambito della sua competenza esclusiva nella negoziazione di accordi di pesca bilaterali, la Commissione negozia, conclude e attua accordi di partenariato nel settore della pesca (APP), garantendo al tempo stesso un dialogo politico fra i partner nel settore della politica della pesca dei paesi terzi interessati.

La negoziazione e la conclusione di APP con paesi terzi risponde all'obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività di pesca della flotta dell'UE e di sviluppare relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque dell'UE, tenendo conto degli aspetti socioeconomici e ambientali.

Gli APP garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1¹⁰:

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca di altura e proteggere gli interessi del settore europeo della

⁹ ABM: *Activity Based Management* (gestione per attività) – ABB: *Activity Based Budgeting* (bilancio per attività).
¹⁰ p.m.: nelle schede di attività ("activity statements") redatte per il bilancio 2012 si tratta dell'obiettivo specifico n. 2; cfr. il rif.: http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/_doc/_pdf/2012/supdoc-11-MARE.pdf

pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APP con paesi terzi, in coerenza con altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate

Affari marittimi e pesca, pesca internazionale e diritto del mare, accordi internazionali in materia di pesca (linea di bilancio 11.0301).

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione del protocollo contribuirà a mantenere a un livello sostenibile le possibilità di pesca per le navi europee nelle acque di Kiribati per il periodo 2013-2015. Il protocollo contribuirà a mantenere la continuità nelle zone di pesca coperte da altri APP nel Pacifico e promuoverà inoltre una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

I seguenti indicatori saranno utilizzati nell'ambito dell'ABM ai fini del controllo dell'applicazione dell'accordo:

- sorveglianza del tasso di utilizzo annuo delle possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca utilizzate annualmente rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo);
- raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'accordo.

A livello aggregato con altri APP potranno essere utilizzati nell'ambito di un'analisi pluriennale gli indicatori seguenti:

- contributo all'occupazione e al valore aggiunto nell'UE;
- contributo alla stabilizzazione del mercato dell'UE;
- numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità dell'azione nel breve e lungo termine

Il protocollo riguarda il periodo dal 16 settembre 2012 al 15 settembre 2015. Esso consentirà di inquadrare l'attività di pesca della flotta europea e permetterà in particolare agli armatori di continuare a ottenere autorizzazioni di pesca nella zona di pesca di Kiribati.

Inoltre tra gli obiettivi del protocollo vi è quello di rafforzare la cooperazione tra l'UE e Kiribati al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Kiribati.

La contropartita finanziaria annua è fissata a 1 325 000 EUR.

- Contropartita finanziaria annua per i diritti di accesso: 975 000 EUR.
- Lo stanziamento annuo previsto dal nuovo protocollo a favore del settore della pesca ammonta a 350 000 EUR.

La contropartita finanziaria annua è basata su una stazza di riferimento più elevata, fissata a un livello corrispondente agli attuali livelli di pesca e di capacità, e tale da poter evitare catture supplementari in futuro.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Per quanto concerne questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell'Unione europea indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile e responsabile.

L'Unione europea auspica inoltre che, grazie a questo protocollo, Kiribati continui a cooperare efficacemente con essa nell'ambito di organismi regionali quali la WCPFC. I fondi messi a disposizione permetteranno inoltre a Kiribati di proseguire lo sforzo di pianificazione strategica per l'attuazione delle sue politiche nel settore della pesca.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

In vista dell'avvio dei negoziati relativi a un nuovo protocollo, nel maggio 2012 è stata realizzata una valutazione circostanziata del protocollo 2006-2012 con la collaborazione di un consorzio di consulenti indipendenti.

La valutazione ex-post ha rilevato un utilizzo medio del 178% della stazza di riferimento, che richiedeva una contropartita finanziaria annua aggiuntiva rispetto al canone annuo di accesso versato dall'Unione europea per ciascuno degli anni interessati (2007-2010). La valutazione raccomanda che nella base di calcolo della contropartita finanziaria sia tenuto conto dei recenti livelli delle catture e dei tassi di utilizzazione.

La valutazione ex-ante ha permesso di identificare i seguenti elementi di interesse per i) l'Unione europea:

- l'accordo di pesca con Kiribati risponde alle necessità delle flotte europee e può contribuire a sostenere l'efficienza economica dell'industria alieutica unionale nel Pacifico;
- si ritiene che il protocollo possa contribuire all'efficienza economica delle filiere europee, offrendo alle navi e alle filiere unionali che ne dipendono un quadro giuridico stabile e una visibilità a medio termine;

e ii) Kiribati:

- l'APP può contribuire al rafforzamento delle capacità istituzionali del settore della pesca migliorando la ricerca e le attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza, nonché la formazione;
- l'APP inciderà inoltre sulla stabilità di bilancio del paese.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari pertinenti

I fondi versati nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca costituiscono entrate fruibili nei bilanci degli Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi fondi all'attuazione di iniziative nell'ambito della politica settoriale del paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APP.

1.6. Durata dell'azione e incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa di durata limitata

X Proposta/iniziativa in vigore per una durata di tre anni a decorrere dal 16 settembre 2012, data a partire dalla quale il protocollo si applica in via provvisoria conformemente alla decisione del Consiglio relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria del protocollo.

X Incidenza finanziaria dal 2013 al 2015

1.7. Modalità di gestione previste¹¹

X Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

¹¹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo, in particolare sotto il profilo dell'utilizzo delle possibilità di pesca da parte degli operatori e dei dati relativi alle catture.

L'APP prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista, nel corso della quale la Commissione e gli Stati membri interessati incontrano il paese terzo per fare il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo.

Per quanto concerne l'attuazione dell'aiuto settoriale, il protocollo dispone che le Parti procedano ogni anno a una valutazione dei risultati di attuazione del programma settoriale pluriennale. Il protocollo prevede la possibilità di adeguare la contropartita finanziaria destinata all'aiuto settoriale nel caso in cui tale valutazione indichi una realizzazione insoddisfacente degli obiettivi finanziati.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Rischi individuati*

L'adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta un certo numero di rischi, come quello che lo stanziamento degli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca non sia conforme a quanto stabilito (sottoprogrammazione).

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

Per evitare i rischi menzionati al punto precedente si intende promuovere un dialogo fattivo riguardo alla programmazione e all'attuazione della politica settoriale. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata al paragrafo 2.1 rientra tra le modalità di controllo. Il protocollo prevede clausole specifiche per la sua sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

L'utilizzazione del contributo finanziario versato dall'UE in virtù dell'APP è di competenza esclusiva dello Stato terzo sovrano interessato. La Commissione si impegna tuttavia a promuovere un dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la gestione dell'APP e rafforzare il contributo dell'Unione europea alla gestione sostenibile delle risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un accordo di pesca sono soggetti alle norme e procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali è versata la contropartita finanziaria. Nel caso specifico del protocollo in esame, l'articolo 2 stabilisce che la totalità del contributo finanziario deve essere versata su un conto del governo di Kiribati aperto presso un istituto finanziario designato dalle autorità di Kiribati (ANZ Bank of Kiribati).

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio:	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione....]	SD/SND ¹²	di paesi EFTA ¹³	di paesi candidati ¹⁴	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
2	11.0301 Accordi internazionali in materia di pesca	SD				
	11.010404 Accordi internazionali in materia di pesca – spese di gestione amministrativa	SND	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

(non applicabile)

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio:	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione....]	SD/SND	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

¹² SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

¹³ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁴ Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:		2	Conservazione e gestione delle risorse naturali						
DG: MARE			Anno N ¹⁵ (2013)	Anno N+1 (2014)	Anno N+2 (2015)	Anno N+3 (2016)	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		TOTALE
• Stanzamenti operativi									
Numero della linea di bilancio: 11.0301 ¹⁶	Impegni	(1)	1,325	1,325	1,325				3,975
	Pagamenti	(2)	1,325	1,325	1,325				3,975
Numero della linea di bilancio:	Impegni	(1a)							
	Pagamenti	(2a)							
• Stanzamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁷									
Numero della linea di bilancio: 11.010404		(3)			0,060				0,060
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1+1a+3	1,325	1,325	1,385				4,035

¹⁵ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

¹⁶ Catture aggiuntive a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del protocollo, che recita: "... Qualora il quantitativo totale di catture annue effettuate da navi dell'Unione europea nella ZEE di Kiribati superi le 15 000 tonnellate, la contropartita finanziaria annua di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, è aumentata di 250 EUR/t per le prime 2 500 tonnellate supplementari e di 300 EUR/t per ogni ulteriore tonnellata che superi queste 2 500 tonnellate supplementari. Questi costi aggiuntivi sono a carico dell'Unione a concorrenza di 65 EUR per tonnellata supplementare, mentre la parte residua è a carico degli armatori."

¹⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

	Pagamenti	=2+2a +3	1,325	1,325	1,325	1,385					4,035
--	-----------	-------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------

• TOTALE degli stanziamenti operativi ¹⁸	Impegni	(4)	1,325	1,325	1,325	1,325					3,975
	Pagamenti	(5)	1,325	1,325	1,325	1,325					3,975
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,038	0,038	0,038	0,098					0,174
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	1,363	1,363	1,363	1,423					4,149
	Pagamenti	=5+ 6	1,363	1,363	1,363	1,423					4,149

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: **(non applicabile)**

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)									
	Pagamenti	(5)									
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)									
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6									
	Pagamenti	=5+ 6									

¹⁸

La contropartita finanziaria comprende: a) un importo di 975 000 EUR/anno, corrispondente a un contingente annuale di 15 000 tonnellate, e b) un importo di 350 000 EUR/anno, corrispondente alla dotazione destinata allo sviluppo della politica settoriale della pesca di Kiribati.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:		5	“Spese amministrative”						Mio EUR (al terzo decimale)	
DG: MARE			Anno N (2013)	Anno N+1 (2014)	Anno N+2 (2015)	Anno Anno N+3 ¹⁹ (2016)	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE	
• Risorse umane			0,083	0,083	0,083				0,249	
• Altre spese amministrative ²⁰			0,010	0,010	0,010				0,030	
TOTALE DG MARE		Stanzamenti	0,093	0,093	0,093				0,279	
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale		(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,093	0,093	0,093				0,279	
Mio EUR (al terzo decimale)										
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale		Impegni	1,456	1,456	1,516				4,428	
		Pagamenti	1,456	1,456	1,516				4,428	

¹⁹ Le spese amministrative si ripartiscono su tre esercizi di bilancio.
²⁰ Stima dei costi relativi a missioni di sorveglianza in loco.
²¹ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al quarto decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓		Anno N (2013)	Anno N+1 (2014)	Anno N+2 (2015)	Anno N+3	inserire gli anni necessari per riflettere la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE					
	RISULTATI											
	Tipo di risultato ²²	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati Numero totale di risultati	
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ²³ :												
Catture ^{24,25}	Stazza	65 EUR/t	15 000 t	0,975	15 000 t	0,975	15 000 t	0,975			45 000 t	2,925
Sostegno settoriale			1	0,350	1	0,350	1	0,350				1,050

22

I risultati si riferiscono ai prodotti e ai servizi che saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.).

Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici".

Catture aggiuntive a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del protocollo, che recita: "Qualora il quantitativo totale di catture annue effettuate da navi dell'Unione europea nella ZEE di Kiribati superi le 15 000 tonnellate, la contropartita finanziaria annua di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, è aumentata di 250 EUR/t per le prime 2 500 tonnellate supplementari e di 300 EUR/t per ogni ulteriore tonnellata che superi queste 2 500 tonnellate supplementari. Questi costi aggiuntivi sono a carico dell'UE a concorrenza di 65 EUR per tonnellata supplementare, mentre la parte residua è a carico degli armatori."

Aumento della stazza di riferimento rispetto al protocollo precedente, cfr. punto 1.5.3.

25

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ²⁶ (2013)	Anno N+1 (2014)	Anno N+2 (2015)	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	--------------------------------	--------------------	--------------------	-------------	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,083	0,083	0,083					0,249
Altre spese amministrative ²⁷	0,010	0,010	0,010					0,030
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,093	0,093	0,093					0,279

Esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale²⁸								
Risorse umane	0,038	0,038	0,038					0,114
Altre spese di natura amministrativa ²⁹	0	0	0,060					0,060
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,038	0,038	0,098					0,174

TOTALE	0,131	0,131	0,191					0,453
---------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--------------

²⁶ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

²⁷ Costi stimati delle missioni di controllo in loco effettuate da personale dei servizi centrali.

²⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

²⁹ Stima dei costi relativi a missioni di sorveglianza in loco. L'importo del 2015 include uno stanziamento per una valutazione ex-post del protocollo.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con due decimali)

		Anno N (2013)	Anno N+1 (2014)	Anno N+2 (2015)	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per eviden- ziare la durata dell'in- cidenza (cfr. punto 1.6)			
		• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)		0,65	0,65	0,65					
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)									
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)		0	0	0					
10 01 05 01 (ricerca diretta)		0	0	0					
		• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) ³⁰							
XX 01 02 01 (CA, INT, SNE della dotazione globale)		0	0	0					
XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni)		0	0	0					
XX 01 04 yy ³¹	- in sede ³²								
	- nelle delegazioni								
XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta)									

³⁰ CA = agente contrattuale (Contract Agent); INT = (intérimaires); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); LA = agente locale (Local Agent); SNE = esperto nazionale distaccato (Seconded National Expert).

³¹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

³² Per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta)							
11 01 04 04 (CA, responsabile incaricato di seguire l'esecuzione dell'aiuto settoriale)	0,3	0,3	0,3				
TOTALE	0,95	0,95	0,95				

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Calcolo della stima di risorse umane:

Funzionari e agenti temporanei	Gestione del processo di (ri)negoziiazione dell'APP e dell'adozione dei risultati del negoziato da parte delle istituzioni, gestione dell'APP in vigore incluse la sorveglianza e l'attuazione finanziarie e operative, gestione delle licenze. 1 desk officer DG MARE + CU/ CU aggiunto + segretariato: stima complessiva di 0,65 persone/anno Calcolo dei costi: 0,65 persone/anno x 127 000 EUR/anno = 82 550 EUR => 0,083 Mio EUR
Personale esterno	Sorveglianza e attuazione della politica settoriale. CA nella delegazione (Fiji): stima complessiva di 0,3 persone/anno Calcolo dei costi: 0,3 persone/anno x 125 000 EUR/anno = 37 500 EUR => 0,038 Mio EUR
Personale fuori rubrica 5	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- X La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- X La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- X La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.